MONS.

GIUSEPPE BRACALE

I Canonici onorari delle Basiliche Patriarcali

Estratto dalla « Rivista Diocesana di Roma » n. 7-8 - 1966

Mons.

GIUSEPPE BRACALE

Cameriere Segreto
Prelato domestico
prelato chierico della R. C. A.
Protonotario apostolico soprann.

I Canonici onorari delle Basiliche Patriarcali

Estratto dalla « Rivista Diocesana di Roma » n. 7-8 - 1966

Fu il Sommo Pontefice Giovanni XXIII a dare di fatto i canonici onorari alle basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano e Santa Maria Maggiore. Ciò egli fece con il Motu proprio « Templorum decus », dell'11 settembre 1962, per i seguenti motivi: onorare ulteriormente le basiliche sopra menzionate, provvedere in esse nel miglior modo all'esercizio del culto divino e dare pubblico attestato di stima e riconoscenza ad alcuni ecclesiastici benemeriti della Chiesa.

La figura giuridica del canonico onorario d'una basilica patriarcale, tuttavia, non è nuova. Già si trova delineata dal Motu proprio di San Pio X « Inter multiplices », del 20 febbraio 1905; e ad essa fanno poi riferimento il Codice di diritto canonico, al canone 407, par. 1, e la Costituzione apostolica di Pio XI « Ad incrementum », del 15 agosto 1934.

Con il Motu proprio « Inter multiplices » San Pio X si propose di riordinare l'istituto dei protonotari apostolici nonché quello dei prelati domestici e di quanti altri godono di privilegi prelatizi. Egli divise pertanto i protonotari in quattro classi o ordini, assegnando a ciascun ordine diritti e privilegi ben determinati e stabilendo norme precise circa il tempo e il luogo del loro godimento.

Il riordinamento dovuto a San Pio X, mentre confermava in parte quanto altri Pontefici prima d'allora avevano disposto, abrogava decisamente concessioni e consuetudini che erano state fonti di abusi e malintesi, e insieme introduceva varie innovazioni. Fra queste è da annoverarsi la costituzione del secondo ordine dei protonotari apostolici — e cioè, l'ordine dei protonotari apostolici soprannumerari — riservato esclusivamente ai canonici delle basiliche patriarcali affidate al clero secolare e di alcuni altri capitoli privilegiati.

I canonici delle basiliche patriarcali ricevono il titolo e i diritti dei protonotari apostolici soprannumerari collegialmente, con

la facoltà però di usarli *tamquam singuli* e *ad vitam* non appena 1) siano stati nominati prelati domestici di Sua Santità con breve apostolico, 2) abbiano presentato detto breve di nomina al Collegio dei protonotari apostolici di numero partecipanti, 3) abbiano emessa, davanti al decano del Collegio protonotariale, la professione di fede e il giuramento di fedeltà.

La nomina surriferita si applica a tutti i canonici delle basiliche patriarcali, tanto effettivi che onorari. Infatti il Motu proprio « Inter multiplices » afferma chiaramente: « Canonici omnes, etiam Honorarii... ». Pertanto anche questi ultimi godono, come i canonici effettivi, del titolo, delle insegne e dei privilegi propri dei protonotari apostolici soprannumerari: solo *conlegialiter* finché non abbiano ottemperato alle tre condizioni indicate, ma anche *tamquam singuli* appena vi abbiano ottemperato. In quel momento, e cioè dopo aver esibito il suo breve di nomina a prelato domestico e prestato il dovuto giuramento dinanzi al decano dei protonotari di numero, il canonico onorario d'una basilica patriarcale ha il suo nome iscritto nell'elenco dei protonotari apostolici soprannumerari e ottiene quindi un vero protonotariato per diretta nomina pontificia. Gli spetta di conseguenza di avere il suo nome incluso nella lista dei protonotari soprannumerari che appare nell'*Annuario Pontificio*, nella parte dedicata alla Cappella Pontificia. Cosa che fu fatta per gli anni 1963-1965, ma inspiegabilmente omessa nell'*Annuario* per l'anno 1966.

Inoltre, trattandosi appunto d'un vero protonotariato, i canonici onorari delle patriarcali basiliche che lo hanno ricevuto, lo ritengono fino alla morte, a meno che non siano elevati ad ufficio o dignità incompatibile con il protonotariato; e non ne possono essere privati se non dalla Santa Sede e nelle forme stabilite dal diritto canonico che si occupa dei privilegi. Né i loro diritti o prerogative in quanto protonotari apostolici soprannumerari possono essere anche parzialmente soppressi o coartati se non in conformità della medesima legge canonica.

Non sarà inutile aggiungere che, trattandosi di privilegi, essi devono essere interpretati secondo la nota norma giuridica: « Favores sunt ampliandi ».

In altre parole, anche se, per i canonici sia effettivi che onorari delle patriarcali basiliche, il protonotariato prende il suo primo avvio ad esistere dal canonicato, una volta che i canonici ne sono stati insigniti con la facoltà di goderne i diritti *tamquam singuli*, esso si stacca per così dire dal canonicato e acquista una sua esistenza autonoma e indipendente.

Nel canonico delle basiliche patriarcali (sia effettivo sia onorario) si devono dunque distinguere due figure — la canonicale e la protonotariale — che, pur nella eventuale coesistenza a causa di circostanze varie, mai si identificano o si confondono; figure che sottostanno ciascuna a regole proprie. Tanto è vero che, se un canonico-protonotario d'una patriarcale basilica si dimettesse dal canonicato, egli resterebbe ancora e sempre protonotario, essendogli stata concessa questa dignità non con la clausola « durante munere » ma con la clausola ben più vasta e significativa « ad vitam ». Vedi Costituzione apostolica « Ad incrementum », n. LIV. Se fosse da ritenersi che protonotariato e canonicato *simul stant, simul cadunt*, come spiegare l'uso della clausola « ad vitam » quando si poteva (e si sarebbe dovuto) usare l'altra espressione « durante munere », ben conosciuta nello *stylus* della Curia Romana?

Un'altra prova o segno della distinzione delle due figure che coesistono nel canonico, tanto effettivo quanto onorario, d'una basilica patriarcale si ricava dalle norme circa il luogo ove i suoi diritti e privilegi possono essere usufruiti. Quanto alle insegne e diritti propriamente canonicali, la norma è data dal Motu proprio « Templorum decus »: « Hisce ecclesiasticis viris... iura quaedam peculiaria tribuimus; cuiusmodi sunt: locum in templi subsellario, et insignia ac privilegia Canonicorum illius Basilicae propria, cui addicuntur: quibus tamen uti dumtaxat poterunt in circuitu sui templi, et aedium sacrarum, quae ab eo pendeant ». Si tratta d'una regola che riprende il tenore della Lettera apostolica di Leone XIII « Illud est proprium » (estendendo però alle basiliche patriarcali le disposizioni leoniane che riguardavano solo le basiliche minori e le chiese collegiate dell'Urbe) e ripete, quantunque in maniera più specifica, quanto prescrive il canone 407, par. 1, del Codice di diritto canonico: « Canonici ad honorem alicuius basilicae vel ecclesiae collegialis almae Urbis, privilegiis et insignibus uti possunt tantum intra eiusdem basilicae vel collegialis ecclesiae eiusque filialium ambitum... ». Quanto alle prerogative e privilegi derivanti dal protonotariato, il loro uso è governato da un altro passo del Motu proprio « Templorum decus »: « Ad cetera quod spectat, de quibus nihil Nostris hisce Litteris definite praecipimus, normam sumi iubemus a iuris communis legibus, atque a legitimis consuetudinibus ». A sua volta la norma generale del diritto comune stabilisce: « Circa Romani Pontificis familiares, sive praelati titulo gaudeant, sive non, standum est privilegiis, regulis, et traditionibus pontificiae domus » (can. 328).

Se così non fosse, allora non si comprende quale consistenza o valore o significato si possa attribuire al protonotariato concesso, con tanta formale solennità, in occasione della loro elevazione al ca-

nonicato, ai canonici (sia effettivi sia onorari) delle basiliche patriarcali. Si tratterebbe d'una concessione inutile, vuota d'ogni senso, una manifestazione di finissima ironia. Ma così non può essere; e così certamente non è. Come appare del resto dalle facoltà concesse ai canonici delle patriarcali basiliche ai numeri 16-18 e 33 del Motu proprio « Inter multiplices » e riconfermate nella Costituzione apostolica « Ad incrementum » (nn. LIII-LV).

In conclusione: il canonico onorario delle basiliche patriarcali ha diritti e privilegi in quanto canonico onorario e in quanto protonotario. In quanto canonico onorario, egli può usare dei suoi diritti e privilegi solo « in circuitu sui templi et aedium sacrarum, quae ab eo pendeant ». In quanto protonotario apostolico soprannumerario, invece, egli non sottostà alle limitazioni imposte per l'uso dei diritti e privilegi canonicali sia dal Motu proprio « Templorum decus » al passo citato sia dal canone 407, par. 1; ma può usare delle prerogative e privilegi propri del protonotariato ai termini del diritto comune e secondo le legittime consuetudini.

GIUSEPPE BRACALE